

Prot. n°ANSF 03484/09  
Firenze 01-07-2009

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI**

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i  
sistemi informativi e statistici

Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario  
Via Caracci, 36

00157 Roma

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI**

Direzione Generale per le Investigazioni  
ferroviarie

Via Caracci, 36

00157 Roma

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**

Direzione Tecnica

Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

**IMPRESE FERROVIARIE**

(elenco allegato)

Loro Sedi

**COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO**

S.M. Uff. Movimenti e Trasporti

Viale Castro Pretorio, 123

00185 Roma

**Verificatori indipendenti di sicurezza**

(elenco allegato)

Loro Sedi

**Associazioni di settore**

(elenco allegato)

Loro Sedi

**Organizzazioni Sindacali**

(elenco allegato)

Loro Sedi


**OGGETTO:** schema di decreto "D/2009" concernente gli estratti del RID (Regolamento  
concernente il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose) contenuti in  
alcuni Testi Normativi.

**Allegato: 1**

Si trasmette lo schema di decreto "D/2009" concernente la soppressione degli estratti  
del RID contenuti nell'Istruzione per il servizio dei manovratori, nelle Norme per la circolazione  
dei ratabili e nelle Norme per la verifica tecnica dei veicoli.

Si resta in attesa di eventuali commenti ed osservazioni da far pervenire a questa  
Sede entro il 30 luglio 2009.

Il Direttore  
Ing. Alberto Chiovelli



**SCHEMA DI DECRETO D/2009**

**ELIMINAZIONE DEGLI ESTRATTI DEL RID DAI TESTI NORMATIVI.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento:

- all'articolo 4, commi 7 e 8, che prevede l'assunzione da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (di seguito Agenzia) delle attribuzioni nella materia della sicurezza del trasporto ferroviario già esercitate dal Ministero dei Trasporti e dal gruppo F.S. S.p.A., prevedendo una fase di prima applicazione del medesimo decreto legislativo sulla base di apposite Convenzioni fra Ministero, Agenzia e Gruppo FS,
- all'articolo 6, comma 2, lettera a), che prevede che l'Agenzia definisca il quadro normativo in materia di sicurezza, proponendone il necessario riordino, e che emani le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigili sulla loro applicazione;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2043 D.G.4-Div.5 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha, tra l'altro ratificato il verbale n. 1 del 6 giugno 2008, sottoscritto in attuazione della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata fra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS, con il quale sono attribuiti all'Agenzia i seguenti compiti:

- emanazione di Norme e Standard di sicurezza della circolazione ferroviaria,
- omologazione di materiale rotabile o di sue parti, per gli aspetti connessi con la sicurezza della circolazione,
- rilascio, rinnovo, modifica e revoca del certificato di sicurezza alle imprese ferroviarie, ivi comprese le attività relative ai sistemi di gestione di sicurezza,
- attività di ispezione ed audit nonché di monitoraggio;

VISTO il decreto del Direttore dell'Agenzia n. 1/2009 del 6 aprile 2009 concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTO il Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose (RID);

VISTE le norme tecniche e gli standard di sicurezza di cui all'Allegato B al decreto del Direttore dell'Agenzia n. 1/2009, e in particolare:

- la Prefazione Generale all'Orario di Servizio;
- l'Istruzione per il Servizio dei Manovratori;
- le Norme per la Verifica Tecnica dei Veicoli;
- le Norme per la Circolazione dei Rotabili (volume I);

VISTA la nota RFI-DTC/A0011/P/2009/0000474 del 13/02/2009, avente per oggetto le "Modifiche alle Norme attinenti il trasporto di merci pericolose", con cui RFI ha proposto di modificare le Norme per la verifica tecnica dei veicoli, l'Istruzione per il servizio dei manovratori le Norme particolari per il trasporto delle merci pericolose ad uso del personale di condotta, contenute nelle Norme per la circolazione dei rotabili, a seguito della modifica dell'edizione del RID 1.1.2007 da parte della Commissione di Esperti del RID per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione Intergovernativa per i Trasporti Internazionali Ferroviari (OTIF);

CONSIDERATO che nell'Istruzione per il servizio dei manovratori, nelle Norme per la verifica tecnica dei veicoli e nelle Norme per la circolazione dei rotabili sono presenti alcuni estratti del RID;

RITENUTO che i testi normativi di cui all'Allegato B al decreto n. 1/2009 dell'Agenzia non debbano riportare estratti dei regolamenti e delle leggi internazionali e nazionali;

emana il seguente

## DECRETO

### ELIMINAZIONE DEGLI ESTRATTI DEL RID DAI TESTI NORMATIVI.

#### Articolo 1

#### Modifiche all'Istruzione per il Servizio del Manovratori

1. All'articolo 23 dell'Istruzione per il Servizio dei Manovratori sono apportate le seguenti modifiche:

- Il testo del comma 4 è così sostituito:









Testo modificato	Testo esistente
<p>4. Le manovre a spinta sono vietate quando interessano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veicoli viaggiatori, altri veicoli contenenti persone nonché carrozze speciali (per visita linea, ispezione trolley, carrozze dinamometriche e simili) anche se non occupate;</li> <li>- mezzi motori non in servizio;</li> <li>- veicoli recanti una marcatura che prescriva tale restrizione di manovra;</li> <li>- trasporti richiedenti l'impiego di più di un carro;</li> <li>- carri sui quali sono applicate le etichette di restrizione di manovra M249ter (Allegato 3) o recanti il contrassegno corrispondente (Allegato 4, art. 2);</li> <li>- carri carichi di merci pericolose, secondo quanto stabilito dal RID e dalle leggi e normative vigenti.</li> </ul> <p>Nei casi suddetti i movimenti di manovra devono essere eseguiti esclusivamente con accompagnamento del mezzo di trazione e con divieto di urti e contraccolpi.</p>	<p>4. Le manovre a spinta sono vietate quando interessano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veicoli viaggiatori, altri veicoli contenenti persone nonché carrozze speciali (per visita linea, ispezione trolley, carrozze dinamometriche e simili) anche se non occupate;</li> <li>- mezzi motori non in servizio;</li> <li>- veicoli recanti una marcatura che prescriva tale restrizione di manovra;</li> <li>- trasporti richiedenti l'impiego di più di un carro;</li> <li>- carri sui quali è applicata l'etichetta M.249ter (All.3);</li> <li>- carri carichi di merci pericolose recanti una etichetta di pericolo n° 1, 1.5, 1.6, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E e 15 (All. 3).</li> </ul> <p>Nei casi suddetti i movimenti di manovra devono essere eseguiti esclusivamente con accompagnamento del mezzo di trazione e con divieto di urti e contraccolpi.</p>

- Il testo del comma 6 è così sostituito:

Testo modificato	Testo esistente
<p>6. Le manovre a spinta sono purché siano eseguite con precauzione, evitando, comunque urti e contraccolpi a velocità superiore a 7 km/h (passo d'uomo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i carri sui quali è applicata l'etichetta M.249 (Allegato 3) o recanti il contrassegno corrispondente (Allegato 4, art. 2);</li> <li>- nei casi e con le modalità stabiliti dal RID e dalle leggi e normative vigenti.</li> </ul>	<p>6. Per i carri sui quali è applicata una delle etichette di pericolo n° 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 e 13, di cui al RID, e M.249 (Allegato 3), o recanti il contrassegno corrispondente all'etichetta M.249 (Allegato 4, articolo 2), le manovre a spinta sono ammesse purché siano eseguite con precauzione, evitando, comunque, urti e contraccolpi a velocità superiore a 7km/h (passo d'uomo).</p> <p>Per i carri sui quali è applicata una delle etichette di pericolo, di cui al RID, n° 6.2, 8 e 9 le manovre a spinta sono ammesse purché effettuate con precauzione, evitando danneggiamenti del carro e del carico.</p>


2. All'allegato 3 dell'Istruzione per il servizio dei manovratori sono apportate le seguenti modifiche:

- Il testo dell'articolo 1 è così modificato:

Testo modificato	Testo esistente
 <p><b>M. 249:</b> ammesse manovre a spinta e a gravità purché siano eseguite con precauzione evitando, comunque urti a velocità superiore a 7 km/h (passo d'uomo). Di regola viene applicata ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasporti di merci pericolose, nei casi previsti dal RID e dalle leggi e normative esistenti;</li> <li>- trasporti eccezionali per i quali è stata disposta l'applicazione dell'etichetta M. 249;</li> <li>- trasporti di colli indivisibili di massa superiore a 20 t;</li> <li>- trasporti che rischiano di spostarsi in maniera pericolosa in caso di urti a velocità superiore a 7 km/h (passo d'uomo);</li> <li>- trasporti che non possono sopportare urti a velocità superiore a 7 km/h (passo d'uomo).</li> </ul>	 <p><b>M. 249</b> (n. 13 RID): ammesse manovre a spinta e a gravità purché siano eseguite con precauzione evitando, comunque urti a velocità superiore a 7 km/h (passo d'uomo). Di regola viene applicata ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasporti eccezionali per i quali è stata disposta l'applicazione dell'etichetta M. 249;</li> <li>- trasporti di colli indivisibili di massa superiore a 20 t;</li> <li>- trasporti che rischiano di spostarsi in maniera pericolosa in caso di urti o velocità superiore a 7 km/h (passo d'uomo);</li> <li>- trasporti che non possono sopportare urti o velocità superiore a 7 km/h (passo d'uomo).</li> </ul>
 <p><b>M. 249bis:</b> ammesse manovre a spinta ed a gravità purché siano evitati urti e contraccolpi. Di regola viene applicata ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasporti eccezionali per i quali è stata disposta l'applicazione dell'etichetta M. 249bis;</li> <li>- trasporti di animali vivi.</li> </ul>	 <p><b>M. 249bis:</b> ammesse manovre a spinta ed a gravità purché siano evitati urti e contraccolpi. Di regola viene applicata ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasporti eccezionali per i quali è stata disposta l'applicazione dell'etichetta M. 249bis;</li> <li>- trasporti di animali vivi.</li> </ul>
 <p><b>M. 249ter:</b> ammesse manovre esclusivamente con accompagnamento del mezzo di trazione con divieto di urti e contraccolpi. Di regola viene applicato ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasporti di merci pericolose, nei casi previsti dal RID e dalle leggi e normative esistenti;</li> <li>- trasporti eccezionali per i quali è stata disposta l'applicazione dell'etichetta M. 249ter;</li> <li>- carri con massa lorda di 100 t o superiori;</li> <li>- carri occupati da persone.</li> </ul>	 <p><b>M. 249ter</b> (n. 15 RID): manovrare esclusivamente con accompagnamento del mezzo di trazione con divieto di urti e contraccolpi. Di regola, viene applicato ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasporti eccezionali per i quali è stata disposta l'applicazione dell'etichetta M. 249ter;</li> <li>- carri con massa lorda di 100 t o superiori;</li> <li>- carri occupati da persone;</li> <li>- trasporti di merci pericolose sui quali è applicata l'etichetta M.249ter.</li> </ul>
 <p><b>M. 250:</b> manovra con divieto di passaggio su qualsiasi sella di lancio.</p>	 <p><b>M. 250:</b> manovra con divieto di passaggio su qualsiasi sella di lancio.</p>

- L'articolo 2 è soppresso.


Testo modificato	Testo esistente
<p>Soppresso</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Merci pericolose e loro segnalamento</b></p> <p>1. Le moterie e gli oggetti classificati pericolosi ( merci e/o rifiuti) sono quelli disciplinati dal "Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose" (RID) e dalle leggi e normative vigenti. Sono altresì disciplinati dal RID i carri-cisterna, i carri batteria, i carri con cisterna amovibili, i contenitori cisterna, i contenitori per gas con elementi multipli (CGEM), le cisterne mobili i carri per il trasporto alla rinfusa i grandi e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa, vuoti <b>non bonificati</b>.</p> <p><b>2. soppresso.</b></p> <p><b>3.</b> Sui carri contenitori e oltre unità di corico contenenti merci pericolose devono essere applicate le etichette di pericala previste in relazione alla natura del carico e di cui all'art. 3.</p> <p><b>4.</b> Per i trasporti di merci pericolose si deve apporre, quando prevista, una segnalazione rettangolare di colore arancione, nella quale è indicata, per ciascuna materia, il numero di identificazione del pericala e il numero ONU, come da esempio.</p> <p>La suddetta segnalazione deve essere posta su ogni fiancata dei carri-cisterna, dei carri batteria, dei carri con cisterne amovibili, dei contenitori-cisterna, dei CGEM, delle cisterne mobili, dei carri per il trasporto alla rinfusa, dei grandi e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa; carri e contenitori trasportanti materie radioattive imballate aventi un solo numero ONU ad utilizzazione esclusivo e in assenza di altre merci pericolose; nel caso di carri completi costituiti di colli contenenti una sola e medesima merce pericolosa, la posizione della segnalazione stessa è invece facoltativa.</p> <p>Quando un carro-cisterna, un carro-batteria, un carro con cisterne amovibili o un contenitore-cisterna o un CGEM o una cisterna mobile trasporta più materie differenti in cisterne distinte o in compartimenti distinti di una stessa cisterna, si deve apporre la segnalazione di cui sopra, munita dei numeri appropriati, su ogni fiancata delle cisterne o compartimenti delle cisterne, parallelamente all'asse longitudinale del carro o del contenitore cisterna o della cisterna mobile, e in modo ben visibile.</p> <p>Il numero di identificazione del pericolo per le moterie e oggetti della classe 1 (esplosivi) è composto di due cifre separate da un punto e una lettera (esempio: 1. 1D), il cui significato riguarda le particolari caratteristiche di esplosività. La prima cifra di tale numero di identificazione del pericolo è sempre 1.</p> <p>Il numero di identificazione del pericolo per le moterie delle classi da 2 a 9 si compone di due o tre cifre. In genere le cifre indicano i seguenti pericoli:</p> <p>2 Emissione di gas risultanti dalla pressione o da una reazione chimica</p> <p>3 Infiammabilità di materie liquide (vapori) e gas o materia liquida autoriscaldante</p> <p>4 Infiammabilità di materie solide o materia solida autoriscaldante</p> <p>5 Comburenze (favorisce l'incendio)</p> <p>6 Tossicità o pericolo di infezione</p> <p>7 Radioattività</p> <p>8 Corrosività</p> <p>9 Pericolo di violenta reazione spontanea</p> <p>Il raddoppio di una cifra indica una intensificazione di quel particolare pericolo.</p>






Testo modificata	Testo esistente
<p>Soppresso</p>	<p>Quando il pericolo di una materia può essere indicata sufficientemente da una sola cifra, tale cifra deve essere completata da uno zero (0).            Quando il numero di identificazione del pericolo è preceduta dalla lettera "X", ciò sta a significare che la materia reagisce pericolosamente con l'acqua. <b>Per tali materie l'acqua non può essere utilizzata, se non con l'approvazione di esperti.</b>            Le seguenti combinazioni di cifre hanno un significato speciale;</p> <p>22 gas liquefatto refrigerato, asfissiante            323 materia liquida infiammabile che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili            333 materia liquida piroforica            362 materia liquida infiammabile, tossica, che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili            382 materia liquido infiammabile, corrosiva, che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili            423 materia solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili.            44 materia solida infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso            446 materia solida infiammabile e tossica che, a temperatura elevata si trova allo stato fuso            462 materia solida tossica che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili            482 materia solida corrosiva che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili            539 perossido organico infiammabile            606 materia infettante            623 materia tossica liquido che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili            642 materia tossica solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili            823 materia corrosiva liquido che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili            842 materia corrosiva solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili            90 materia pericolosa per l'ambiente, materie pericolose diverse            99 materie pericolose diverse trasportate a caldo.</p> <p><i>Esempio di segnalazione arancione:</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>5. Soppresso.            6. In caso di inconveniente ad un carro recante le indicazioni di pericolo summenzionate, deve essere immediatamente attivata la procedura di emergenza prevista nell'impianto.            7. E' vietato avvicinarsi ai carri recanti le indicazioni di pericolo fumando o portando fiamme libere.            8. Soppresso.</p>









- Il titolo dell'articolo 3 è così modificato:








Testo modificato	Testo esistente
Art. 3 Restrizioni di manovra e di distanziamento	Art. 3 Etichette di pericolo e relative restrizioni di manovra e di distanziamento


- Il comma 1 dell'articolo 3 è soppresso.

Testo modificato	Testo esistente
Soppresso	<p>1. Etichette di pericolo:</p>  <p>N° 1</p> <p>N° 1.4</p> <p>N° 1.5</p> <p>N° 1.6</p> <p>materie e oggetti esplosivi</p> <p>N°2.1</p> <p>gas infiammabili</p> <p>N°2.2</p> <p>gas non infiammabili, non tossici</p>

Testo modificato	Testo esistente
Soppresso	<p data-bbox="874 501 954 533">N° 2.3</p>  <p data-bbox="858 770 967 801">gas tossici</p> <p data-bbox="884 819 941 851">N° 3</p>   <p data-bbox="810 1088 1015 1120">liquidi infiammabili</p> <p data-bbox="874 1137 954 1169">N° 4.1</p>  <p data-bbox="480 1406 1350 1438">materie solide infiammabili, materie autoreattive e materie esplodibili desensibilizzate</p> <p data-bbox="874 1456 954 1487">N° 4.2</p>  <p data-bbox="719 1724 1106 1756">materie spontaneamente infiammabili</p>

Testo modificato	Testo esistente
Soppresso	<p style="text-align: center;">N° 4.3</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>N° 5.1</p>  <p>materie comburenti</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>N° 5.2</p>  <p>perossidi organici</p> <p><small>(Questa etichetta può essere utilizzata fino al 31/12/2010)</small></p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">N° 5.2</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p style="text-align: center;">perossidi organici</p> <p style="text-align: center;"><small>(Questa etichetta può essere utilizzata dal 01/01/2007)</small></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>N° 6.1</p>  <p>materie tossiche</p> <p>materie tossiche</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>N° 6.2</p>  <p>materie infettanti</p> <p>materie infettanti</p> </div> </div>

Testo modificato	Testo esistente
Soppresso	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>N° 7A</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>N° 7B</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>N° 7C</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>N° 7D</p>  </div> </div> <p style="text-align: center; margin: 10px 0;">materie radioattive</p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;"> <p>N° 7E</p>  <p style="margin-top: 5px;">materie radioattive fissili</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>N° 8</p>  <p style="margin-top: 5px;">materie corrosive</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>N° 9</p>  <p style="margin-top: 5px;">materie e oggetti pericolosi diversi</p> </div> </div>

Testo modificato	Testo esistente
<p>Soppresso</p>	<p><b>Marchio per le materie trasportate a caldo</b></p> <p>I carri - cisterna, contenitori - cisterna, cisterne mobili, carri a grandi contenitori speciali, e carri o grandi contenitori specialmente attrezzati, per i quali è richiesta un marchio per le materie trasportate a caldo, devono portare su ogni fiancata nel caso di carri, e sui quattro lati nel caso di grandi contenitori, contenitori cisterna e cisterne mobili, un marchio di forma triangolare, i cui lati misurano almeno 250 mm, di colore rosso come di seguito indicato:</p> <div data-bbox="997 656 1217 846" data-label="Image">  </div> <p><b>Segnale di attenzione relativo ai carri e contenitori che hanno subito un trattamento di fumigazione</b></p> <p>Un segnale di attenzione, conforme alla figura in basso, deve essere messo su ogni carro o contenitore che ha subito un trattamento di fumigazione, in una posizione tale da poter essere facilmente visibile dalle persone che tentano di entrare all'interno del carro o del contenitore.</p> <div data-bbox="833 1218 1412 1592" data-label="Image">  </div> <p>* inserire la dichiarazione necessaria</p>

-Il comma 3 è così sostituito:

Testo modificato	Testo esistente
<p>Per i treni merci in servizio interno, nonché per i treni merci in servizio internazionale aventi origine in località di servizio della Rete Ferroviaria Italiana e diretti all'estero, valgono, oltre a quanto previsto dal RID, le seguenti norme di distanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I carri cisterna marcati con una striscia dipinta di colore arancione larga circa 30 cm che avvolge senza interruzione il serbatoio a metà altezza (gas liquefatti, liquefatti refrigerati, disciolti), nonché le cisterne recanti etichette di pericolo conformi al modello n° 4.3 di cui al RID, devono essere separati con almeno un carro carico di materie inerti da carri carichi con travi e/o lamiere piane e/a profilati di qualunque tipo;</li> <li>- nei treni che trasportano materie o oggetti della classe 1 di cui al RID, scortati da personale militare, la carrozza, con condotta Alta tensione alimentata, dove sia presente tale personale, nonché il carro Vrec, devono essere ubicati dopo la/le locomotiva/e di testa e distanziati dai carri carichi con le suddette materie tramite almeno un carro non collegato alla condotta Alta Tensione e carico di materie inerti o vuota.</li> </ul> <p>Ai sensi dei due alinea precedenti, sono da considerare "carri carichi di materie inerti" i carri che non recano le etichette di pericolo previste dal RID.</p>	<p>Distanziamento.</p> <p>Ogni carro o gronde contenitore contenente materie o oggetti della classe 1 e recante etichette conformi ai modelli N. 1, 1.5 o 1.6, deve essere separato nella direzione del binario da carri o grandi contenitori recanti etichette conformi ai modelli N. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o 5.2 da una distanza di protezione.</p> <p>La condizione di questa distanza di protezione è soddisfatta se, dal piatto del respingente o dalla parete del grande contenitore, si ha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) una distanza di almeno 18 m, oppure</li> <li>b) una distanza corrispondente a 2 carri a 2 assi o un carro a 4 assi o più.</li> </ol> <p>Per i treni merci in servizio interno, nonché per i treni merci in servizio internazionale aventi origine in località di servizio della Rete Ferroviaria Italiana e diretti all'estero, valgono le seguenti norme di distanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i carri cisterna marcati con una striscia dipinta di colore arancione larga circa 30 cm che avvolge senza interruzione il serbatoio a metà altezza (gas liquefatti, liquefatti refrigerati, disciolti), nonché le cisterne recanti etichette di pericolo conformi al modello n° 4.3, devono essere separati con almeno un carro carico di materie inerti da carri carichi con travi e/o lamiere piane e/o profilati di qualunque tipo;</li> <li>- nei treni che trasportano materie o oggetti della classe 1 scortati da personale militare, la carrozza, con condotta Alta tensione alimentata, dove sia presente tale personale, nonché il carro Vrec, devono essere ubicati dopo la/le locomotiva/e di testa e distanziati dai carri carichi con le suddette materie tramite almeno un carro non collegato alla condotta Alta Tensione e carico di materie inerti o vuota.</li> </ul> <p>Ai sensi dei due alinea precedenti, sono da considerare "carri carichi di materie inerti" i carri che non recano etichette di pericolo conformi ai modelli dal n. 1 al n. 9 di cui al comma 1 del presente articolo.</p>

## Articolo 2

### Modifiche alle Norme per la Circolazione dei Rotabili (Volume I)

Alle Norme Particolari per il Trasporto delle Merci Pericolose ad uso del personale di condotta, contenute nel Volume I delle Norme per la Circolazione dei Rotabili sono apportate le seguenti modifiche:










– Il testo del punto 2, terzo capoverso, secondo alinea è così sostituito:







Testo modificato	Testo esistente
<p>– il tipo di materia interessata. Tale informazione è desumibile attraverso specifiche indicazioni apposte sul rotabile interessato o su etichette applicate al rotabile stesso, seconda quanto previsto dal RID, oppure attraverso i documenti di scorta del treno;</p>	<p>– il tipo di materia interessata. Tale informazione è desumibile dal numero dal numero ONU e/o dal numero di pericolo sul pannello arancione o attraverso l'individuazione del tipo di pericolo sulle etichette di pericolo, oppure attraverso i documenti di scorta del treno;</p>





– I punti 3 e 4 sono soppressi.








Testo modificato	Testo esistente
<p>Soppresso</p>	<p><b>3. – MERCI PERICOLOSE E LORO SEGNALE</b></p> <p>Per i trasporti di merci pericolose si deve apporre, quando previsto, una segnalazione rettangolare di colore arancione, nella quale è indicato, per ciascuna materia, il numero di identificazione del pericolo e il numero ONU, come da esempio.</p> <p>La suddetta segnalazione deve essere posta su ogni fiancata dei carri-cisterna, dei carri batteria, dei carri con cisterne omovibili, dei contenitori-cisterna, del CGEM, delle cisterne mobili, dei carri per il trasporto alla rinfusa, dei grandi e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa; carri e contenitori trasportanti materie radioattive imballate aventi un solo numero ONU ad utilizzazione esclusiva e in assenza di altre merci pericolose; nel caso di carri completi costituiti di colli contenenti una sola e medesima merce pericolosa, la posizione della segnalazione stesso è invece facoltativa.</p> <p>Quando un carro-cisterna, un carro-batteria, un carro con cisterne omovibili o un contenitore-cisterna o un CGEM o una cisterna mobile trasporta più materie differenti in cisterne distinte o in compartimenti distinti di una stessa cisterna, si deve apporre la segnalazione di cui sopra, munita dei numeri appropriati, su ogni fiancata delle cisterne o compartimenti delle cisterne, parallelamente all'asse longitudinale del carro o del contenitore cisterna o della cisterna mobile, e in modo ben visibile.</p> <p>Il numero di identificazione del pericolo per le materie e oggetti della classe 1 (esplosivi) è composto di due cifre separate da un punto e una lettera (esempio: 1, 1D), il cui significato riguarda le particolari caratteristiche di esplosività. La prima cifra di tale numero di identificazione del pericolo è sempre 1.</p> <p>Il numero di identificazione del pericolo per le materie delle classi da 2 o 9 si compone di due o tre cifre. In genere le cifre indicano i seguenti pericoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>da una reazione chimica</li> <li>3 Infiammabilità di materie liquide (vapori) e gas o materia liquido autoriscaldante</li> <li>4 Infiammabilità di materie solide o materia solida autoriscaldante</li> <li>5 Comburenze (favorisce l'incendio)</li> </ul>

Testo modificato	Testo esistente
<p>Soppresso</p>	<p>6 Tossicità o pericolo di infezione            7 Radioattività            8 Corrosività            9 Pericolo di violenta reazione spontaneo            Il raddoppio di una cifra indica una intensificazione di quel particolare pericolo.            Quando il pericolo di una materia può essere indicato sufficientemente da una sola cifra, tale cifra deve essere completata da una zero (0).            Quando il numero di identificazione del pericolo è preceduto dalla lettera "X", ciò sta a significare che la materia reagisce pericolosamente con l'acqua. <b>Per tali materie l'acqua non può essere utilizzata, se non con l'approvazione di esperti.</b>            Le seguenti combinazioni di cifre hanno un significato speciale:            22 gas liquefatto refrigerato, asfissiante            323 materia liquida infiammabile che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili            333 materia liquida piroforica            362 materia liquida infiammabile, tossica, che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili            382 materia liquida infiammabile, corrosiva, che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili            423 materia solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili.            44 materia solida infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso            446 materia solida infiammabile e tossica che, a temperatura elevata si trova allo stato fuso            462 materia solida tossica che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili            482 materia solida corrosiva che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili            539 perossido organico infiammabile            606 materia infettante            623 materia tossica liquida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili            642 materia tossica solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili            823 materia corrosiva liquida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili            842 materia corrosiva solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili            90 materia pericolosa per l'ambiente, materie pericolose diverse            99 materie pericolose diverse trasportate a calda.            Esempio di segnalazione arancione:</p> <div data-bbox="954 1659 1118 1783" style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p><b>33</b></p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p><b>1088</b></p> </div>

Testo modificato	Testo esistente
Soppresso	<p>4.ETICHETTE DI PERICOLO E LORO SIGNIFICATO</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;">    </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">N. 1.6</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 10px;">  </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;"><b>materie e oggetti esplosivi</b></p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">N. 2.1</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;">   </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;"><b>gas infiammabili</b></p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">N. 2.2</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;">   </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;"><b>gas non infiammabili, non tossici</b></p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">N. 2.3</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 10px;">  </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;"><b>gas tossici</b></p>







Testo modificato	Testo esistente
Soppresso	<p style="text-align: center;">N. 3</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;"><b>liquidi infiammabili</b></p> <p style="text-align: center;">N. 4.1</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>materie solide infiammabili, materie autoreattive e materie esplodibili desensibilizzate</b></p> <p style="text-align: center;">N. 4.2</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>materie spontaneamente infiammabili</b></p> <p style="text-align: center;">N. 4.3</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;"><b>materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili</b></p>

Testo modificato	Testo esistente
Soppresso	<p style="text-align: center;">N. 5.1</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>materie comburenti</b></p> <p style="text-align: center;">N. 5.2</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>perossidi organici</b></p> <p style="text-align: center;">N. 6.1</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>materie tossiche</b></p> <p style="text-align: center;">N. 6.2</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>materie infettanti</b></p>

Testo modificato	Testo esistente
Soppresso	<div style="text-align: center;"> <p>N. 7A</p>  <p>N. 7B</p>  <p>N. 7C</p>  <p>N. 7D</p>  <p><b>materie radioattive</b></p> <p>N. 7E</p>  <p><b>materie radioattive fissili</b></p> <p>N. 8</p>  <p><b>materie corrosive</b></p> <p>N. 9</p>  <p><b>materie e oggetti pericolosi diversi</b></p> </div>

Testo modificato	Testo esistente
<p>Soppresso</p>	<p><b>Marchio per le materie trasportate a caldo</b></p> <p>I carri - cisterna, contenitori - cisterna, cisterne mobili, carri o grandi contenitori speciali, e carri o grandi contenitori specialmente attrezzati, per i quali è richiesto un marchio per le materie trasportate a caldo, devono portare su ogni fiancata nel caso di carri, e sui quattro lati nel caso di grandi contenitori, contenitori cisterna e cisterne mobili, un marchio di forma triangolare, i cui lati misurano almeno 250 mm, di colore rosso come di seguito indicato:</p> <div data-bbox="1034 750 1248 943" data-label="Image">  </div> <p><b>Segnale di attenzione relativo ai carri e contenitori che anno subito un trattamento di fumigazione</b></p> <p>Un segnale di attenzione, conforme alla figura in basso, deve essere messo su ogni carro o contenitore che ha subito un trattamento di fumigazione, in una posizione tale da poter essere facilmente visibile dalle persone che tentano di entrare all'interno del carro o del contenitore.</p> <div data-bbox="868 1335 1445 1706" data-label="Image">  </div> <p>* inserire la dichiarazione necessaria</p>

- Il testo del punto 5 è così modificato:

Testo modificato	Testo esistente
 <p><b>M 249:</b> ammesse manovre a spinta e a gravità, purché siano eseguite con precauzione evitando, comunque, urti e contraccolpi o velocità superiore a 7 km/h (passo d'uomo);</p>	 <p><b>M 249</b> (n.13 RID): ammesse manovre a spinta e a gravità, purché siano eseguite con precauzione evitando, comunque, urti e contraccolpi o velocità superiore a 7 km/h (passo d'uomo);</p>
 <p><b>M 249 bis:</b> ommesse manovre a spinta e a gravità, purché siano eseguite con precauzione, evitando, comunque, urti e contraccolpi;</p>	 <p><b>M 249 bis:</b> ammesse manovre a spinta e a gravità, purché siano eseguite con precauzione, evitando, comunque, urti e contraccolpi;</p>
 <p><b>M 249 ter:</b> manovrare esclusivamente con accompagnamento del mezzo di trazione con divieto di urti e contraccolpi.</p>	 <p><b>M 249 ter</b> (n.15 RID): manovrare esclusivamente con accompagnamento del mezzo di trazione con divieto di urti e contraccolpi.</p>

### Articolo 3

#### Modifiche alle Norme per la verifica tecnica dei veicoli





Nella parte II delle Norme per la verifica tecnica dei veicoli sono apportate le seguenti modifiche:

– Il testo del punto 15.1 è così sostituito:

Testo modificato	Testo esistente
<p>15.1.1 Le merci pericolose devono essere trasportate in conformità o quanto previsto dal RID e dalle leggi e normative vigenti.</p> <p>15.1.2 I rotabili ed i recipienti, compresi gli equipaggiamenti, per il trasporto delle merci pericolose devono essere conformi costruttivamente, comprese le iscrizioni e marcature, a quanto previsto dal RID e dalle leggi e normative vigenti.</p> <p>15.1.3 Le imprese ferroviarie devono garantire, per i rotabili, i recipienti e gli equipaggiamenti, l'adempimento degli obblighi derivanti da RID (controlli, prove, ecc.) e dalle leggi e normative vigenti.</p> <p>15.1.4 I controlli e le prove previsti dal RID sono effettuati da un "Esperto per l'effettuazione delle prove e dei controlli sui serbatoi" riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p> <p>15.1.5 Le imprese ferroviarie, in conformità a quanto previsto dal RID e dalle normative nazionali e internazionali di riferimento, devono garantire la sicurezza della circolazione dei carri vuoti e carichi attraverso l'effettuazione di appropriati controlli in relazione alla tipologia e alle caratteristiche costruttive dei carri e dei recipienti, nonché alla tipologia delle merci trasportate. In presenza di non conformità le imprese ferroviarie devono attuare le necessarie azioni correttive per garantire la sicurezza della circolazione ferroviario.</p> <p>15.1.6 Gli interventi di manutenzione ai rotabili e ai recipienti, nonché agli equipaggiamenti sono ammessi solo nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza.</p>	<p>15.1.1 Le materie e gli oggetti classificati pericolosi (merci e/o rifiuti) trasportati per ferrovia sono disciplinati dal "Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose" (RID) e dalle leggi e normative vigenti in materia.</p> <p>Sono altresì disciplinati dal RID i carri - cisterna, i carri batteria, i carri con cisterne amovibili, i contenitori-cisterna, i contenitori per gas od elementi multipli (CGEM), le cisterne mobili. I carri per il trasporto alla rinfusa, i grandi e piccoli contenitori e le unità di carico, vuote non bonificate che hanno trasportato merci pericolose.</p> <p>15.1.2 Le IF devono garantire, per quanto di competenza, l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del RID e delle leggi e normative vigenti in materia.</p> <p>15.1.3 I serbatoi e gli equipaggiamenti dei carri cisterna, delle cisterne amovibili, dei carri batteria, dei contenitori cisterna, delle casse mobili cisterna e CGEM utilizzati per il trasporto di merci RID in forma gassosa, liquida, in polvere o granulare devono essere sottoposti, sia insieme che separatamente, ai controlli e alle prove previsti secondo le modalità e le periodicità stabilite dal RID e dalla legislazione vigente in materia.</p> <p>15.1.4 un controllo straordinario deve essere effettuato secondo quanto previsto dal RID a seguito di riparazioni, modifiche o incidenti che abbiano interessato il serbatoio e/o i suoi equipaggiamenti.</p> <p>15.1.5 I controlli e le prove, di cui ai punti 15.1.3 e 15.1.4, sono effettuati da un "Esperto per l'effettuazione delle prove e dei controlli sui serbatoi" riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p> <p>15.1.6 Ogni serbatoio deve portare una targa di metallo resistente alla corrosione, fissata in modo permanente sulla cisterna in un punto facilmente accessibile ai fini delle ispezioni. Su detta targa deve essere riportata la data, mese e anno, della prova iniziale e dell'ultima prova periodica effettuata.</p> <p>E' ammessa che queste indicazioni sono incise direttamente sulle pareti del serbatoio se queste sono rinforzate in modo da non comprometterne la resistenza.</p> <p>15.1.7 i carri cisterna, i carri con cisterne amovibili ed i carri batteria, su ciascuno fianco del serbatoio o su un pannello, devono avere iscritta la data di scadenza, mese e anno, del controllo o della prova successiva.</p> <p>15.1.8 I carri cisterna, le cisterne amovibili, i carri batteria, i contenitori cisterna, le casse mobili cisterna e i CGEM con il controllo o la prova dei serbatoi e relativi equipaggiamenti scaduta, non sono ammessi al trasporto se carichi.</p> <p>15.1.9 i carri cisterna, le cisterne amovibili, i carri batteria, i contenitori cisterna, le casse mobili cisterna e i CGEM vuoti non bonificati, con il controllo o la prova dei serbatoi e relativi equipaggiamenti scaduta, possono essere trasportati solo se diretti all'impianto dove verranno effettuati tali interventi.</p>

Testo modificato	Testo esistente
	<p>15.1.10 Conformemente a quanto previsto dal RID il personale abilitato alla verifica nell'ambito delle proprie attività deve effettuare, ai cori ed ai carichi, i controlli con le modalità previste dall'allegato XII al RIV 2000 al fine di rilevare le non conformità presenti.</p> <p>In particolare nei carri cisterna si deve controllare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) I serbatoi non presentino deformazioni e/o fessure;</li> <li>b) Il collegamento tra il corpo del serbatoio ed il telaio non presenti fessure e/o cretti e/o parti mancanti;</li> <li>c) I serbatoi non presentino alcuna perdita di merce e che nessun residuo pericoloso della materia di riempimento aderisca all'esterno del serbatoio;</li> <li>d) Il rivestimento dell'isolante termico e/o la lamiera parasole ove presenti non siano allentati ed il coperchio del duomo sia chiuso.</li> <li>e) la data, mese e anno, della prova successiva riportata su ciascuna fiancata del serbatoio o su un pannello non sia superata;</li> <li>f) le apparecchiature ed i dispositivi di sicurezza, di riempimento e di vuotatura inferiori e superiori dei serbatoi (ad esempio volvole, saracinesche, flange ecc.) siano chiusi e non presentino perdite e/o parti mancanti e/o danneggiate;</li> <li>g) i pannelli ribaltabili siano assicurati contro il sollevamento o la perdita;</li> <li>h) le trecce di massa, quando previste, non siano mancanti, rotte e/o allentate;</li> <li>i) le scole, le piattaforme ed i parapetti non siano danneggiati e/o deformati.</li> </ul> <p>15.1.11 Se durante il trasporto è constatata una non conformità che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto stesso deve essere fermato al più presto tenendo in considerazione i requisiti di sicurezza legati alla circolazione ed all'esercizio ferroviario nonché alla sicurezza della popolazione.</p> <p>Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la risoluzione delle non conformità rilevate sullo stesso.</p> <p>15.1.12 Gli interventi manutentivi che si rendessero necessari sull'IFN, su veicoli avariati ancora carichi di materie e oggetti RID nonché sui veicoli vuoti che abbiano trasportato tali prodotti e non bonificati, sono ammessi esclusivamente alle condizioni previste dalle procedure di sicurezza, coerenti con la legislazione nazionale e la normativa vigente in materia previste dal "Sistema di Gestione della Sicurezza" della IF interessato al trasporto e trasmesso a RFI.</p> <p>15.1.13 Qualora debba essere isolato dal freno continuo un carro utilizzato per il trasporto di merci pericolose il personale abilitato alla verifica deve accertare che il freno a mono sia allentato ed il carro sia munito delle etichette K e R1.</p>

– Il titolo e il testo del punto 15.2 sono così sostituiti:

Testo modificato	Testo esistente
<p><b>15.2 Etichette di manovra</b></p>  <p><b>M. 249:</b> ammesse manovre a spinta e a gravità purché siano eseguite con precauzione evitando, comunque urti a velocità superiore a 7 km/h (passo d'uomo). Di regola viene applicata ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasporti di merci pericolose, nei casi previsti dal RID e dalle leggi e normative esistenti;</li> <li>- trasporti eccezionali per i quali è stata disposta l'applicazione dell'etichetta M. 249;</li> <li>- trasporti di colli indivisibili di massa superiore a 20 t;</li> <li>- trasporti che rischiano di spostarsi in maniera pericolosa in caso di urti a velocità superiore a 7 km/h (passo d'uomo);</li> <li>- trasporti che non possono sopportare urti a velocità superiore a 7 km/h (passo d'uomo).</li> </ul>  <p><b>M. 249bis:</b> ammesse manovre o spinta ed a gravità purché siano evitati urti e contraccolpi. Di regola viene applicata ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasporti eccezionali per i quali è stata disposta l'applicazione dell'etichetta M. 249bis;</li> <li>- trasporti di animali vivi.</li> </ul>  <p><b>M. 249ter:</b> ammesse manovre esclusivamente con accompagnamento del mezzo di trazione con divieto di urti e contraccolpi. Di regola viene applicata ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasporti di merci pericolose, nei casi previsti dal RID e dalle leggi e normative esistenti;</li> <li>- trasporti eccezionali per i quali è stata disposta l'applicazione dell'etichetta M. 249ter;</li> <li>- carri con massa lorda di 100 t o superiori;</li> <li>- carri occupati da persone.</li> </ul>  <p><b>M. 250:</b> manovra con divieto di passaggio su qualsiasi sella di lancio.</p>	<p><b>15.2 ESTRATTO RELATIVO AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE, MARCATURA E SEGNALE</b></p> <p>15.2.1 I trasporti di merci pericolose, quando prevista dal RID, sono individuati da una tabella rettangolare di colore arancio nella quale, per ciascuno materia, è indicata il numero di identificazione del pericolo e il numero ONU (vedi modelli RID).</p> <p>15.2.2 Il numero di identificazione del pericolo è posto nella metà superiore della Tabella arancia di cui al punto 15.2.1, mentre il numero ONU identificativo della materia trasportata è posto nella metà inferiore. La suddetta segnalazione deve essere apposta su ogni fiancata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dei carri cisterna;</li> <li>b) dei carri batteria;</li> <li>c) dei carri con cisterne amovibili;</li> <li>d) dei contenitori cisterna;</li> <li>e) dei CGEM;</li> <li>f) delle cisterne mobili;</li> <li>g) dei carri per il trasporto alla rinfusa;</li> <li>h) dei grandi e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa;</li> <li>i) dei carri e contenitori trasportanti materie radioattive imballate, ad utilizzazione esclusiva aventi un solo numero ONU e in assenza di altre merci pericolose.</li> </ol> <p>La segnalazione è facoltativa sui carri il cui carico è costituito esclusivamente da colli contenenti una sola merce pericolosa. Il numero di identificazione di pericolo e il numero ONU devono essere riportati anche sullo listo dei veicoli dei treni.</p> <p>15.2.3 Quando un trasporto è eseguito su una unità di cui al punto 15.2.2, (di cui al punto a)+ f), trasporta materie diverse in cisterne distinte o in compartimenti distinti di una stessa cisterna, la segnalazione di cui al punto 15.2.1 deve essere apposta, in modo ben visibile e parallelamente all'asse longitudinale del carro, su ogni fiancata delle cisterne o del contenitore cisterna o della cisterna mobile.</p> <p>15.2.4 Il numero di identificazione del pericolo, per le materie e oggetti della classe 1 (esplosivi) è composto da due cifre separate da un punto e da una lettera (es. 1.1 D) e il significato riguarda le particolari caratteristiche di esplosività. La prima cifra di tale numero di identificazione del pericolo è sempre 1, la seconda cifra indica la divisione, la lettera il gruppo di compatibilità.</p> <p>15.2.5 Il numero di identificazione del pericolo per le materie delle classi da 2 a 9 si compone di due o tre cifre indicanti generalmente i seguenti pericoli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 Emanazione di gas risultanti dalla pressione o da una reazione chimica;</li> <li>3 Infiammabilità di materie liquide (vapori) e gas o materia liquida autoriscaldante;</li> <li>4 Infiammabilità di materie solide o materia solida autoriscaldante;</li> <li>5 Comburenze (favorisce l'incendio);</li> <li>6 Tossicità o pericolo d'infezione;</li> <li>7 Radioattività;</li> </ol>

Testo modificato	Testo esistente
	<p>8 Corrosività ;</p> <p>9 Pericolo di violenta reazione spontanea. Il raddoppio di una cifra indica un'intensificazione di quel particolare pericolo. Quando il pericolo di una materia può essere indicato sufficientemente da una sola cifra, tale cifra deve essere completata da uno zero (0). Quando il numero di identificazione del pericolo è preceduto dalla lettera "x", ciò sta a significare che la materia reagisce pericolosamente con l'acqua. Per tali materie l'acqua non può essere utilizzata se non dopo l'approvazione di oppositi esperti.</p> <p>15.2.6 Le combinazioni di cifre sotto elencate hanno il seguente significato:</p> <p>22 gas liquefatto refrigerata, asfissiante;</p> <p>323 materia liquida infiammabile che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili;</p> <p>333 materia liquida piratorica;</p> <p>362 materia liquido infiammabile, tossico che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili;</p> <p>423 materia solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili;</p> <p>44 materia solida infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso;</p> <p>446 materia solida infiammabile e tossica che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso;</p> <p>462 materia solido tossica che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili;</p> <p>482 materia solida corrosiva che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili;</p> <p>539 perossida organico infiammabile;</p> <p>606 materia infettante;</p> <p>623 materia tossico liquido che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili;</p> <p>642 materia tossico solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili;</p> <p>823 materia corrosivo liquido che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili;</p> <p>842 materia corrosiva solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili;</p> <p>90 materia pericoloso per l'ambiente, materie pericolose diverse;</p> <p>99 materie pericolose diverse trasportate a caldo.</p>


– Il titolo e il testo del punto 15.3 sono così sostituiti:





Testo modificato	Testo esistente																																																																						
<p><b>15.3 DISTANZIAMENTO</b></p> <p>15.3.1 Per i treni merci in servizio interno, nonché per i treni merci in servizio internazionale aventi origine in località di servizio della Rete Ferroviaria Italiana e diretti all'estero, valgono, oltre a quanto previsto dal RID, le seguenti norme di distanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i corri cisterno marcati con una striscia dipinta di colore arancione larga circa 30 cm che avvolge senza interruzione il serbatoio o metà altezza (gas liquefatti, liquefatti refrigerati, disciolti), nonché le cisterne recanti etichette di pericolo conformi al modello n. 4.3 di cui al RID, devono essere separati con almeno un carro carico di materie inerti da carri carichi con travi e/o lamiere piane e/o profilati di qualunque tipo;</li> <li>– nei treni che trasportano materie o oggetti delle classi 1 scortati da personale militare, la carrozza, con condotto alta tensione alimentata, dove sia presente tale personale, nonché il carro Vrec, devono essere ubicati dopo lo/le locomotiva/e di testa e distanziati dai carri carichi con le suddette materie tramite almeno un carro non collegato alla condotta alta tensione e carico di materie inerti o vuoto.</li> </ul> <p>Ai sensi dei due alinea precedenti, sono da considerare "carri carichi di materie inerti" i corri che non recano etichette di pericolo conformi ai modelli previsti dal RID.</p>	<p><b>15.3 ETICHETTE DI PERICOLO</b></p> <p>15.3.1 Sui carri contenitori e altre unità di carico contenenti merci soggette al RID devono essere applicate le etichette di pericolo previste in relazione alla natura del carica.</p> <p>15.3.2 Le etichette di pericolo previste dal RID sono riportate nella Tabella 15.1 (vedi Modelli RID):</p> <p style="text-align: center;">Tabella 15.1- Etichette di pericolo</p> <table border="1" data-bbox="858 640 1468 1688"> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b>Classe 1 – Materie e oggetti esplosivi</b></td> </tr> <tr> <td>Divisioni 1.1, 1.2, 1.3</td> <td>Modello 1</td> </tr> <tr> <td>Divisione 1.4</td> <td>Modello 1.4</td> </tr> <tr> <td>Divisione 1.5</td> <td>Modello 1.5</td> </tr> <tr> <td>Divisione 1.6</td> <td>Modello 1.6</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Classe 2 – Gas</b></td> </tr> <tr> <td>Gas infiammabili</td> <td>Modelli 2.1</td> </tr> <tr> <td>Gas non infiammabili non tossici</td> <td>Modelli 2.2</td> </tr> <tr> <td>Gas tossici</td> <td>Modello 2.3</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Classe 3 – Liquidi</b></td> </tr> <tr> <td>Liquidi infiammabili</td> <td>Modelli 3</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Classe 4.1- Materie solide infiammabili, materie autoreattive, materie esplosive desensibilizzate</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Modello 4.1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Classe 4.2 – materie spontaneamente infiammabili</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Modello 4.2</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Classe 4.3 – Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Modelli 4.3</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Classe 5.1 – Materie comburenti</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Modello 5.1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Classe 5.2 – Perossidi organici</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Modello 5.2</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Classe 6.1- Materie tossiche</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Modello 6.1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Classe 6.2 – materie infettanti</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Modello 6.2</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Classe 7 – Materiali radioattivi</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Modello 7D</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Modello 7A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Modello 7B</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Modello 7C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Modello 7E</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Classe 8 – Materie corrosive</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Modello 8</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Classe 9 – Materie e oggetti pericolosi diversi</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Modello 9</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Classe 1 – Materie e oggetti esplosivi</b>		Divisioni 1.1, 1.2, 1.3	Modello 1	Divisione 1.4	Modello 1.4	Divisione 1.5	Modello 1.5	Divisione 1.6	Modello 1.6	<b>Classe 2 – Gas</b>		Gas infiammabili	Modelli 2.1	Gas non infiammabili non tossici	Modelli 2.2	Gas tossici	Modello 2.3	<b>Classe 3 – Liquidi</b>		Liquidi infiammabili	Modelli 3	<b>Classe 4.1- Materie solide infiammabili, materie autoreattive, materie esplosive desensibilizzate</b>			Modello 4.1	<b>Classe 4.2 – materie spontaneamente infiammabili</b>			Modello 4.2	<b>Classe 4.3 – Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili</b>			Modelli 4.3	<b>Classe 5.1 – Materie comburenti</b>			Modello 5.1	<b>Classe 5.2 – Perossidi organici</b>			Modello 5.2	<b>Classe 6.1- Materie tossiche</b>			Modello 6.1	<b>Classe 6.2 – materie infettanti</b>			Modello 6.2	<b>Classe 7 – Materiali radioattivi</b>			Modello 7D		Modello 7A		Modello 7B		Modello 7C		Modello 7E	<b>Classe 8 – Materie corrosive</b>			Modello 8	<b>Classe 9 – Materie e oggetti pericolosi diversi</b>			Modello 9
<b>Classe 1 – Materie e oggetti esplosivi</b>																																																																							
Divisioni 1.1, 1.2, 1.3	Modello 1																																																																						
Divisione 1.4	Modello 1.4																																																																						
Divisione 1.5	Modello 1.5																																																																						
Divisione 1.6	Modello 1.6																																																																						
<b>Classe 2 – Gas</b>																																																																							
Gas infiammabili	Modelli 2.1																																																																						
Gas non infiammabili non tossici	Modelli 2.2																																																																						
Gas tossici	Modello 2.3																																																																						
<b>Classe 3 – Liquidi</b>																																																																							
Liquidi infiammabili	Modelli 3																																																																						
<b>Classe 4.1- Materie solide infiammabili, materie autoreattive, materie esplosive desensibilizzate</b>																																																																							
	Modello 4.1																																																																						
<b>Classe 4.2 – materie spontaneamente infiammabili</b>																																																																							
	Modello 4.2																																																																						
<b>Classe 4.3 – Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili</b>																																																																							
	Modelli 4.3																																																																						
<b>Classe 5.1 – Materie comburenti</b>																																																																							
	Modello 5.1																																																																						
<b>Classe 5.2 – Perossidi organici</b>																																																																							
	Modello 5.2																																																																						
<b>Classe 6.1- Materie tossiche</b>																																																																							
	Modello 6.1																																																																						
<b>Classe 6.2 – materie infettanti</b>																																																																							
	Modello 6.2																																																																						
<b>Classe 7 – Materiali radioattivi</b>																																																																							
	Modello 7D																																																																						
	Modello 7A																																																																						
	Modello 7B																																																																						
	Modello 7C																																																																						
	Modello 7E																																																																						
<b>Classe 8 – Materie corrosive</b>																																																																							
	Modello 8																																																																						
<b>Classe 9 – Materie e oggetti pericolosi diversi</b>																																																																							
	Modello 9																																																																						






- I punti 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8 sono soppressi.





Testo modificato	Testo esistente
Soppresso	<p><b>15.4 ETICHETTE DI MANOVRA</b> Le etichette per le segnalazioni inerenti i movimenti di manovra sono le seguenti (vedi Modelli RID): Modello 13 "Da manovrare con precauzione". Modello 15 "Vietata manovra per lancia o gravità. Deve essere accompagnato da un mezzo motore. Non deve urlare né essere urlato".</p> <p><b>15.5 STRISCIA ARANCIO</b> I carri cisterna destinati al trasporto di gas liquefatti, liquefatti refrigerati a disciolti devono essere marcati con una striscia dipinta di color arancia non retroriflettente, larga circa 30 cm, che avvalga senza interruzione il serbatoio a metà altezza.</p> <p><b>15.6 MARCHIO PER LE MATERIE TRASPORTATE A CALDO</b> I carri cisterna, i contenitori cisterna, le cisterne mobili ed i carri o i grandi contenitori specialmente attrezzati per i quali è richiesta un marchio per le materie trasportate a caldo devono portare, su ogni fiancata nel caso di carri e sui quattro lati nel caso di grandi contenitori a contenitori cisterna a cisterne mobili, un marchio di forma triangolare i cui lati misurano almeno 250 mm in colore rosso (vedi Modelli RID).</p> <p><b>15.7 SEGNALE DI ATTENZIONE PER CARRI, CONTENITORI O CISTERNE SOTTO FUMIGAZIONE</b> Ogni carro o contenitore a cisterna che ha subito o che sta subendo un trattamento di fumigazione deve recare, in una posizione tale da poter essere facilmente visibile dal personale che deve entrare all'interno degli stessi, un segnale di attenzione. (vedi Modelli RID).</p> <p><b>15.8 DISTANZIAMENTO</b> Ogni carro o grande contenitore contenente materie o oggetti della classe 1 e recante etichette conformi ai modelli N. 1, 1.5, o 1.6, deve essere separato nella direzione del binario da carri o grandi contenitori recanti etichette di pericolo conformi ai modelli N. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o 5.2 da una distanza di protezione. La condizione di questa distanza di protezione è soddisfatta se, dal piatto del respingente a dalla parete del grande contenitore, si ha: a) una distanza di almeno 18 m, oppure b) una distanza corrispondente a 2 carri a 2 assi o un carro a 4 assi o più. Per i treni merci in servizio interno, nonché per i treni merci in servizio internazionale aventi origine in località di servizio della Rete Ferroviaria Italiana e diretti all'estero, valgono le seguenti ulteriori norme di distanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i carri cisterna marcati con una striscia dipinta di colore arancione larga circa 30 cm che avvolge senza interruzione il serbatoio a metà altezza (gas liquefatti, liquefatti refrigerati, disciolti), nonché le cisterne recanti etichette di pericolo conformi al modello n. 4.3, devono essere separati con almeno un carro carico di materie inerti da carri carichi con travi e/a lamiere piane e/a profilati di qualunque tipo;</li> <li>▪ nei treni che trasportano materie a oggetti della classe 1 scortati da personale militare, la carrozza, con condotta Alta Tensione alimentata, dove sia presente tale personale, nonché il carro Vrec, devono essere ubicati dopo la/le locomotiva/e di testa e distanziati dai carri carichi con le suddette materie tramite almeno un carro non collegata alla condotta Alta Tensione e carico di materie inerti o vuoto.</li> </ul> <p>Ai sensi dei due alinea precedenti, sono da considerare "carri carichi di materie inerti" i carri che non recano etichette di pericolo conformi ai modelli RID.</p>






- La sezione "Modelli RID" è soppressa:




Testo modificato	Testo esistente
Soppresso	<p style="text-align: center;"><b>MODELLI RID</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Esempio di segnalazione arancio</b></p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Dimensioni: base 40 cm, altezza 30 cm, altezza cifre 10 cm Fondo arancio</p> </div> <div style="width: 35%;"> <p>Numero di identificazione del pericolo (2 o 3 cifre precedute, se il caso dalla lettera "X") (vedere 5.3.2.3)</p> <p>Numero ONU (4 cifre)</p> </div> </div>



Testo modificato	Testo esistente
Soppresso	<p style="text-align: center;"><b>Etichette di pericolo</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Classe 1 - Materie e oggetti esplosivi</b></p> <div style="text-align: center;">  <p>(N° 1) Divisione 1.1, 1.2 e 1.3</p> </div> <p style="text-align: center;">Simbolo (borotalo esplosivo): nero su fondo arancio; cifra "1" nell'angolo inferiore</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>(N° 1.4) Divisione 1.4</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(N° 1.5) Divisione 1.5</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(N° 1.6) Divisione 1.6</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">Cifre nere su fondo arancio. I numeri devono misurare 30 mm di altezza e 5 mm di spessore (per un'etichetta di 100 mm x 100 mm); cifra "1" nell'angolo inferiore</p> <p>** Indica la divisione - da lasciare in bianco se le proprietà esplosive costituiscono il rischio prevalente</p> <p>* Indicazione del gruppo di compatibilità - da lasciare in bianco se le proprietà esplosive costituiscono il rischio prevalente</p>



Testo modificato	Testo esistente
Soppresso	<p style="text-align: center;"><b>Classe 2 - Gas</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>(N° 2.1) Gas infiammabili</p> <p>Simbolo (fiamma): nero o bianco [salvo secondo 5.2.2.2.1.6 c)] su fondo rosso; cifra "2" nell'angolo inferiore</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>(N° 2.2) Gas non infiammabili, non tossici</p> <p>Simbolo (bambola): nero o bianco su fondo verde; cifra "2" nell'angolo inferiore</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(N° 2.3) Gas tossici</p> <p>Simbolo (teschio su due tibie incrociate); nero su fondo bianco; cifra "2" nell'angolo inferiore</p> </div>





Testo modificato	Testo esistente
Soppresso	<p style="text-align: center;"><b>Classe 3 - Liquidi infiammabili</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div> <p style="text-align: center;">(N° 3) Simbolo (fiamma): nero o bianco su fondo rosso; cifra "3" nell'angolo inferiore</p> <p><b>Classe 4.1 - Materie solide infiammabili, materie autoreattive, materie esplosive desensibilizzate</b></p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  </div> <p style="text-align: center;">(N° 4.1) Simbolo (fiamma): nero su fondo bianco, con sette barre verticali rosse; cifra "4" nell'angolo inferiore</p> <p style="text-align: center;"><b>Classe 4.2 - Materie soggette ad accensione spontanea</b></p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  </div> <p style="text-align: center;">(N° 4.2) Simbolo (fiamma) nero su fondo bianco (metà superiore); fondo rosso (metà inferiore); cifra "4" nell'angolo inferiore</p> <p style="text-align: center;"><b>Classe 4.3 - Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div> <p style="text-align: center;">(N° 4.3) Simbolo (fiamma): nero o bianco su fondo blu; cifra "4" nell'angolo inferiore</p>

Testo modificato	Testo esistente
Soppresso	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>Classe 5.1 – Materie comburenti</b></p>  <p style="text-align: center;">(N°. 5.1)</p> <p style="text-align: center;">Simbolo (fiamma su un cerchio): nero su fondo giallo cifre "5.1" nell'angolo inferiore</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>Classe 5.2 – Perossidi organici</b></p>  <p style="text-align: center;">(N°. 5.2)</p> <p style="text-align: center;">Simbolo (fiamma su un cerchio): nero su fondo giallo cifre "5.2" nell'angolo inferiore (Questa etichetta può essere utilizzata fino al 31/12/2010)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>Classe 6.1 – Materie tossiche</b></p>  <p style="text-align: center;">(N. 6.1)</p> <p style="text-align: center;">Simbolo (teschio su due tibie incrociate); nero su fondo bianco; cifra "6" nell'angolo inferiore</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>Classe 5.2 - Perossidi organici</b></p>  <p style="text-align: center;">(N°. 5.2)</p> <p style="text-align: center;">Segno convenzionale (fiamma): nero o bianco su fondo rosso (metà superiore) e giallo (metà inferiore) numero "5.2" nell'angolo inferiore (Questa etichetta può essere utilizzata dal 01/01/2007)</p> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Classe 6.2 – Materie infettanti</b></p>  <p style="text-align: center;">(N°. 6.2)</p> <p style="text-align: center;">Simbolo (tre lune crescenti sovrapposte ad un cerchio); nero su fondo bianco; cifra "6" nell'angolo inferiore</p> <p style="text-align: center;">La metà inferiore dell'etichetta può recare la menzione "MATERIE INFETTANTI" e "IN CASO DI PERDITA O DANNEGGIAMENTO AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LE AUTORITÀ DI SANITÀ PUBBLICA"</p> </div>

Testo modificato	Testo esistente
Soppresso	<p style="text-align: center;"><b>Classe 7 - Materiali radioattivi</b></p> <div style="text-align: center;">  <p>(N°. 7A) Categoria I-BIANCA</p> </div> <p style="text-align: center;">Simbolo (trifoglio): nero su fondo bianco          Testo (obbligatorio): in nero nella metà inferiore dell'etichetta: "RADIOATTIVO" "CONTENUTO          ...." "ATTIVITA' ....".          La menzione RADIOATTIVO deve essere seguita da una barra verticale rossa;          cifra "7" nell'angolo inferiore</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>(N°. 7B) Categoria II-GIALLA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(N°. 7C) Categoria III-GIALLA</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">Simbolo (trifoglio): nero su fondo giallo con bordo bianco (metà superiore) e bianco (metà inferiore)</p> <p style="text-align: center;">Testo (obbligatorio): in nero nella metà inferiore dell'etichetta: "RADIOATTIVO" "CONTENUTO          ...." "ATTIVITA' ....".          In un riquadro con bordo nero "INDICE DI TRASPORTO"          La menzione RADIOATTIVO deve essere seguita da due barre verticali rosse      La menzione RADIOATTIVO deve essere seguita da tre barre verticali rosse          cifra "7" nell'angolo inferiore</p>

Testo modificato	Testo esistente
Soppresso	<div style="text-align: center;">  <p>(N° 7E) Materiali fissili della classe 7 Fondo bianco</p> <p>Testo (obbligatorio): "FISSILE" in nero nella metà superiore dell'etichetta. In un riquadro con bordo nero, nella metà inferiore dell'etichetta "INDICE DI SICUREZZA CRITICITÀ"; cifra "7" nell'angolo inferiore</p> <p><b>Etichetta per i materiali radioattivi della classe 7</b></p>  <p>(N° 7D) Simbolo (trifoglio): nero; fondo: metà superiore giallo, con bordo bianco, metà inferiore bianco; La menzione "RADIOATTIVO" o al suo posto, quando prescritto, il N° ONU appropriato (vedere 5.3.2.1.2) deve figurare nella metà inferiore; cifra "7" nell'angolo inferiore</p> </div>

Testo modificato	Testo esistente
Soppresso	<p style="text-align: center;"><b>Classe 8 - Materie corrosive</b></p>  <p style="text-align: center;">(N° 8)</p> <p style="text-align: center;">Simbolo (liquidi versati da due provette di vetro e attaccanti una mano e un metallo): nero su fondo bianco (metà superiore); nero con bordo bianco (metà inferiore); cifra "8" in bianco nell'angolo inferiore</p> <p style="text-align: center;"><b>Classe 9 - Materie pericolose diverse</b></p>  <p style="text-align: center;">(N° 9)</p> <p style="text-align: center;">Simbolo (sette linee nere verticali nella metà superiore): nero su fondo bianco; cifra "9" sottolineata, nell'angolo inferiore</p>

Testo modificato	Testo esistente
<p>Soppresso</p>	<p style="text-align: center;"><b>Etichette di manovra</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Etichette di manovra N° 13 e 15</b></p> <p>Le etichette di manovra N° 13 e 15 devono avere la forma di un rettangolo svinato di formato A7 (74 mm x 105 mm).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>N° 13</b></p>  <p>Triangolo rosso con un punto esclamativo nero, su fondo bianco</p> <p>Da manovrare con precauzione</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>N° 15</b></p>  <p>Tre triangoli, rossi con un punto esclamativo nero, su fondo bianco</p> <p>Vietata manovra per lancio o a gravità. Deve essere accompagnato da un mezzo motore. Non deve urtare, né essere urtato.</p> </div> </div> <p style="text-align: center;"><b>Marcatura materie trasportate a caldo</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Marchio per le materie trasportate a caldo</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Segnale di attenzione trattamento di fumigazione</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Segnale di attenzione per carri, contenitori o cisterne sotto fumigazione</b></p> <div style="text-align: center;">  <p>PERICOLO</p> <p>QUESTO MEZZO E' SOTTO FUMIGAZIONE CON (NOME DEL FUMIGANTE) DAL (DATA) (ORA)</p> <p>DIVIETO DI INGRESSO</p> <p>minimo 300 mm</p> <p>massimo 250 mm</p> <p>* Inserire i dati appropriati</p> </div>

#### **Articolo 4**

##### **Obblighi di RFI e delle Imprese ferroviarie**

Ai sensi del punto 3.3 del decreto dell'Agenzia n. 1/2009 del 6 aprile 2009, attraverso apposite disposizioni e prescrizioni di esercizio, RFI e le Imprese ferroviarie, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, devono portare a conoscenza del proprio personale addetto a mansioni di sicurezza i contenuti del RID ritenuti necessari per lo svolgimento delle mansioni di sicurezza.

#### **Articolo 5**

##### **Pubblicazione ed entrata in vigore**

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia ([www.ansf.it](http://www.ansf.it)) ed entra in vigore 120 giorni dopo la sua emanazione.

Firenze,

(ing. Alberto Chiovelli)